

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 1° DICEMBRE 1950

(24^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

I N D I C E

Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Tutela sanitaria delle attività sportive »
(N. 865-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	179
ALBERTI Giuseppe, <i>relatore</i>	179	182
DE BOSIO	180	181 e <i>passim</i>
SILVESTRINI	180	
PIERACCINI	181	
CORTESE	181	
DONATI	182	185, 186
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per</i> <i>Igiene e la sanità pubblica</i>	182	
SANTERO	183,	186
BENEDETTI Luigi	183	185 187
MAGLI	184	
BOCCASSI	184	

La riunione ha inizio alle ore 9,40.

Sono presenti, i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cermenati, Cortese, Damaggio, De Bosio, Donati, Macrelli,

Magli, Pieraccini, Samek Lodovici, Santero, Santonastaso, Silvestrini, Talarico, Traina.

È altresì presente il senatore Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Tutela sanitaria delle attività sportive »
(N. 865-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela sanitaria delle attività sportive », già approvato dalla nostra Commissione e modificato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Alberti Giuseppe.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Onorevoli colleghi, il relatore si sobbarca volentieri ad assumere l'onere, ancora una volta, della relazione, quando motivi pratici consigliano di accelerare i tempi.

Si tratta di materia mai venuta per il passato all'esame del Parlamento, e ciò permette anche di usare — forse con parola impropria — una certa indulgenza procedurale non nelle forme, sebbene nel concetto.

Quello dinanzi a noi è un disegno di legge che tende a disciplinare un campo di attività umana che oggi diventa preminente. Basta scorrere le cronache dei giornali. Basta ascoltare la radio in determinate ore del giorno per accertarci della verità di questo assunto.

In base a ciò si possono raccogliere elementi per i quali si dimostra che incombe oggi veramente a noi — a questo alto Consesso che pareva per destinazione negato ad interessarsi a siffatte estrinsecazioni dell'organismo umano,

della macchina fisiologica umana — il compito di fare un esame di opportunità, per vedere cioè se valga ancora diffondersi su motivi di perplessità e di dubbio intorno all'efficacia totale della legge in esame, oppure concludere, in una atmosfera di sano liberismo iniziale, che queste some — adopero qui la sentenza del contadino toscano — si possono ben accomodare per istrada, anche magari a caso, mettendo dalla parte che pende meno quel sasso che riequilibri l'andatura dell'asino. Veramente non intendevo pronunciare la parola asino, ma volentieri ci facciamo asini questa volta, ci spogliamo di ogni interpretazione scientifica o superscientifica per adeguarci alla realtà; e la realtà è lo sport praticato in tutti i campi.

Porto a conoscenza dei colleghi della Commissione il fatto che non ho mancato — e così rispondo anche ad un piccolo rilievo del diligentissimo collega De Bosio — di interpellare il Provveditore agli studi della capitale, il degnissimo prof. Mestica — che è anche un giurisperito perchè docente di diritto nella nostra Università — ed ho posto a lui qualche quesito. Innanzi tutto gli ho domandato se il problema della regolamentazione dello sport e della tutela sanitaria di esso sia sentito nelle scuole, che ospitano giovani di tutte le età, fino al diciottesimo o al diciannovesimo anno. Ebbene, egli mi ha detto che effettivamente il problema è sentito, non solo, ma che si dura fatica a rifiutarsi di regolamentarlo.

A mo' di esempio, mi ha parlato di una sfida intercorsa tra alcuni studenti di scuole medie superiori di Roma con altri studenti di Palermo, sfida concretatasi in una partita di calcio; ed egli, persona aliena da queste competizioni, ha dovuto sottostare un po' all'impeto di questi ragazzi e volentieri si è prestato — non dico proprio entusiasticamente — ad organizzare, a ricevere la sfida e a ricambiarla, non solo, ma si è prestato anche a che inconvenienti possibili o sospettabili fossero ridotti al minimo. La partita ha avuto luogo senza inconvenienti, ma nella deprecabile eventualità contraria si sarebbe dovuto ricorrere all'assistenza di un sanitario di fiducia che presenziava alla competizione. Infatti, anche la partita di calcio ha dei pericoli inerenti alla prestazione parossistica — come ho avuto modo di chiamarla nelle precedenti interlocuzioni — della mac-

china fisiologica umana, specialmente in periodo di crescita.

Se queste mie considerazioni, ormai terminali e credo conclusive, possono placare altre perplessità sorte nel frattempo negli autorevoli colleghi che hanno preso parte alla discussione, sarei ben lieto; e sarei ancora più lieto se oggi, placate tutte queste perplessità, superati altri dubbi, si procedesse finalmente al varo di questa legge, compiendo definitivamente il nostro dovere, che consiste nel limitare il nostro esame e la nostra discussione a quegli emendamenti che sono sorti dalla discussione in sede di Commissione nell'altro ramo del Parlamento.

DE BOSIO. L'onorevole relatore ha voluto intrattenersi ancora sulle ragioni che ci hanno indotto a discutere e ad approvare in via di massima questo disegno di legge. Ma, se non erro, queste ragioni sono superate perchè già nella discussione generale tutta la Commissione si è trovata pressochè unanime — un solo Commissario, se ben ricordo, si è astenuto — nell'approvare i motivi e le ragioni che hanno spinto il legislatore a realizzare la tutela delle attività sportive attraverso questo disegno di legge.

Mi attendevo dal relatore una risposta concreta alle mie domande, in quanto io lo avevo pregato di esaminare e di riferire alla Commissione le ragioni per le quali la Commissione della Camera dei deputati ritenne di apportare le attuali modifiche al progetto da noi approvato. Pertanto vorrei pregarlo di illustrare alla Commissione i motivi per cui la Commissione in sede deliberante della Camera dei deputati ritenne di modificare il nostro progetto.

Dichiaro infine che sono d'accordo con l'onorevole relatore che non si deve discutere più sulla questione generale e che la Commissione si deve intrattenere esclusivamente sulle tre o quattro modifiche apportate dalla Commissione della Camera dei deputati.

SILVESTRINI. Sono già due volte che discutiamo ampiamente su questo argomento; gli articoli e i relativi emendamenti sono stati già approvati e se riapriamo la discussione sugli articoli, non facciamo altro che ripetere quanto abbiamo detto e procrastinare un voto sopra un disegno di legge oltremodo importante. Siccome tutti abbiamo avuto in precedenza il

testo degli emendamenti ed abbiamo avuto modo quindi di esaminarli, ritengo che possiamo ammettere che essi rivestono un carattere non sostanziale, ma riguardano certi aspetti particolari che in avvenire potranno magari essere modificati.

Data la necessità di provvedere con una certa sollecitudine ed urgenza all'approvazione del disegno di legge, propongo che si approvino senz'altro gli emendamenti suggeriti dalla Commissione della Camera dei deputati, dando in tal modo pieno e definitivo corso alla legge in discussione.

DE BOSIO. Mi sembra di aver compreso la ragione per cui la Camera dei deputati ha aggiunto la parola « effettivo » all'articolo 2. L'onorevole Zaccagnini, relatore alla Camera dei deputati, discutendo l'articolo 2, ha rilevato che ci sono attualmente tre categorie di soci della Federazione medico-sportiva italiana: i così detti onorari effettivi e aderenti, che sono i professori, i quali prestano gratuitamente la loro opera, gli effettivi, che sono i soci effettivamente iscritti e infine gli aderenti, cioè coloro che non sono iscritti ma si prestano a collaborare spontaneamente.

Per queste ragioni alla Camera dei deputati si propose di aggiungere la parola « effettivo » alle altre « medico sportivo ». È bene chiarire questo perchè nella discussione è apparsa la preoccupazione di creare una categoria di medici con una fisionomia professionale particolare. Ora credo che sia chiarita nel modo più evidente la ragione di quella aggiunta.

Concludo proponendo di approvare l'emendamento perchè lo trovo opportuno ed esplicativo.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Ringrazio il collega De Bosio, perchè ha chiarito quanto volevo egli chiarisse.

PIERACCINI. Riconosco che si tratta di una legge incompleta, in quanto non ha voluto considerare certi sports, per esempio il pugilato, che io ho definito la scuola dell'omicidio legalizzato; non si è voluta occupare dei calciatori in quanto c'è da rispettare un sacro diritto per persone che guadagnano più di mezzo milione al mese e che poi vendono la propria personalità a suon di milioni, come se si trattasse di schiavi, come avveniva un secolo addietro per i negri del Senegal. Ora dobbiamo di nuovo

discutere la legge? A mio giudizio no. Accettiamo la legge così come si presenta. La modifica fondamentale dalla Commissione della Camera dei deputati al nostro progetto di legge è quella di aver abbassato l'età fino al limite di 14 anni, mentre prima il limite era di 16. Il relatore onorevole Zaccagnini, che è un medico insigne, aveva stabilito che il limite fosse di 16 anni; questa è l'opinione anche del professor La Cava, che, come sapete, è competentissimo in materia, e questa è l'opinione consacrata anche nei migliori trattati.

Si deve ritoccare ora la legge anche in una piccola parte affinché la Camera dei deputati ce la rimandi ancora indietro? In questo modo non si finisce più. Siamo dinanzi ad un capitolo nuovo di medicina sociale, che contempla anche un fenomeno di patologia sociale e quindi la legge è legge di saggio, per così dire, che fra qualche anno sarà riveduta, modificata, integrata.

Non aggiungo altro. Leggo soltanto una dichiarazione di voto che desidero sia inserita a verbale non per una vanità personale ma per uno scrupolo di coscienza. Dirò male di questa legge anche fuori di qui e, se mi domanderanno perchè l'ho votata, dovrò rispondere che fra due mali bisogna scegliere il minore, quando il male non è evitabile. La dichiarazione è la seguente: « La legge che stiamo per votare sulla tutela sanitaria degli sportivi dilettanti e professionisti delle grandi azioni (maratona, ciclismo, podismo, ecc.) è giudicata da me quale legge di avviamento ad una legislazione più ampia e più completa. Il procedimento ordinario del legiferare, particolarmente in miglior regime democratico, è l'ascesa della coscienza pubblica in rapporto ad un dato fenomeno o bisogno sociale verso i poteri legislativi. Nel caso attuale è il potere legislativo che precede in gran parte l'opinione pubblica; la legge in questa occasione va incontro alla conoscenza e alla coscienza del popolo su una materia in fase di assestamento morale, giuridico, igienico, va incontro alla massa degli sportivi agonistici per illuminarla e metterla sulla via di accogliere tra breve tempo una più evoluta legislazione ». (*Approvazioni*).

CORTESE. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione da mettere a verbale. Io sono contrario alla nuova definizione e alla creazione

di una nuova categoria di medici che non servirà ad altro che come specchietto per le allodole, poichè attirerà dei giovani che si affideranno con fiducia alla nuova categoria di specialisti, che potranno qualificarsi « medici sportivi effettivi ». Osservo poi che la dizione è errata poichè medico sportivo è colui che pratica lo sport. Creiamo in questo modo una nuova categoria la cui denominazione non servirà ad altro che ad attrarre nuova clientela, ma che in effetti non ha niente di caratteristico, perchè tutti i medici, per essere iscritti alla Federazione, debbono avere il certificato di studio, altrimenti non sarebbero medici sportivi effettivi ma medici aderenti.

Al giorno d'oggi per essere iscritti alla Federazione dei medici sportivi bisogna avere il certificato dei corsi prescritti: quindi sono tutti effettivi in quanto che la Federazione potrà annoverare medici onorari, che non hanno alcun diritto, ma gli aderenti non possono esistere perchè per essere iscritti bisogna avere un titolo specifico.

Capisco che non valga la pena di far tornare la legge alla Camera per le eventuali modificazioni, ma per mio conto tengo a dire che avrei ritenuta migliore la dizione di « medico della Federazione sportiva italiana ».

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Dichiaro solennemente di associarmi in tutto e per tutto allo spirito della dichiarazione dell'illustre maestro Pieraccini: tradiremmo il nostro compito di medici e di educatori se volessimo, sia pure in minima parte, dissentire da ciò che ha detto il nostro collega, e questo credo sia l'animo di tutta la Commissione. Quindi faccio mia nella parte di movente la dichiarazione dell'onorevole Pieraccini e ciò perchè nelle ulteriori discussioni su questa legge, quando si procederà da parte di una delle due Camere a perfezionarla, si tenga presente lo spirito sottolineato dal senatore Pieraccini.

DONATI. Io mi associo alla dichiarazione del collega Pieraccini per quanto si attiene alla insufficienza della formulazione di questa legge e al voto che si provveda quanto prima alla emanazione di ulteriori provvedimenti per creare tutto un sistema legislativo che valga a prevenire nel campo igienico e sanitario e nel campo giuridico ed etico soprattutto, quei mali che per il momento sembrano inevitabili,

date le poche possibilità di cui oggi il potere legislativo ed esecutivo dispone.

Mi associo anche alle osservazioni del collega Cortese circa l'assoluta imprecisione del termine « medico sportivo effettivo ». È chiaro che dicendo « medico sportivo » si intende dire, almeno nel linguaggio comune, il medico che pratica uno sport. Il dire « effettivo » non significa niente; bisognerebbe invece coniare un termine non dirò nuovo ma che esprima veramente il significato o meglio i poteri che noi vogliamo conferire a questi medici degli sportivi. Come ora c'è il medico dei bambini e quello per la cura dei denti, degli occhi, che si chiama pediatra, dentista, oculista, ecc. noi domandiamo che vi sia il « medico atletista », o « atletologo », o « atleiatra, o « ginnoiatra » cioè medico per gli atleti. Forse un altro termine potrebbe dire ancora di più, e cioè « olimpiatra ». Olimpia è stata nell'antichità la più famosa città degli sport. Dal suo nome sono derivati termini di « olimpiadi » e « olimpionici ». Tuttavia, per il momento la definizione resta nei nostri desideri e speriamo che esperti della materia e appassionati dell'argomento possano quanto prima risolvere questa piccola questione trovando un termine da immettere nel linguaggio comune, che esprima veramente ciò che noi vogliamo dire a proposito della creazione di questa categoria di medici che si occupano degli sportivi sotto il profilo igienico-sanitario.

Pertanto, io approverò senz'altro la presente legge perchè più rapido sia almeno questo inizio di regolamentazione, pronto ad associarmi a qualsiasi iniziativa che valga a integrare e perfezionare questa legge, che vorrei il più possibile utile ed efficace al raggiungimento del fine.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Aderisco in sostanza a quanto è stato detto dall'onorevole Pieraccini e cioè che questa legge deve iniziare un nuovo ordine di cose nel settore della tutela sanitaria dell'attività sportiva. Senza dubbio essa è imperfetta ma ad ogni modo risponde ad una esigenza sentita. Per quanto riguarda il titolo di medico sportivo osservo che la denominazione indubbiamente è inesatta e quindi la proposta di una nuova terminologia mi trova consenziente.

L'emendamento porterebbe al ritorno della legge alla Camera dei deputati, ma d'altra parte mi sembra essenziale, perchè non potremmo altrimenti esimerci poi dalle critiche, che del resto sono già state espresse dal senatore Cortese e che sono proprio quelle che potrebbero venir fatte domani. Penso perciò che sarebbe opportuno un piccolo emendamento a questo riguardo e se anche il disegno di legge dovrà tornare alla Camera non credo che ciò comporti un grave ritardo per la sua definitiva approvazione. Ripeto quindi che, a nome del Governo, accetto senz'altro le premesse di carattere generale dell'onorevole Pieraccini e posso assicurare la Commissione che da parte dell'Alto Commissariato si eserciterà un controllo molto severo sui certificati che dovranno essere rilasciati e su tutto l'andamento del servizio.

DE BOSIO. Non mi sembra cosa molto opportuna che il disegno di legge torni nuovamente alla Camera dei deputati. Per quanto riguarda la denominazione, penso che si potrebbe parlare di « medico della Federazione sportiva ».

SANTERO. Presento, di concerto con il collega Cortese, il seguente emendamento agli articoli 2 e 3: sostituire alla dizione « medico sportivo effettivo » l'altra « medico effettivo della Federazione medico-sportiva italiana ».

La Federazione sportiva italiana è composta di tre categorie di soci: soci onorari, soci aderenti e soci effettivi, i quali ultimi hanno diritto a partecipare, dopo gli opportuni corsi, alla Commissione. Il mio emendamento pertanto tende ad eliminare ogni malinteso sulla interpretazione delle parole « medico sportivo », precisando chiaramente che dei tre ordini di soci della Federazione medico sportiva, soltanto i soci effettivi possono partecipare alla Commissione e rilasciare i certificati.

PRESIDENTE. Faccio notare che l'eventuale approvazione di questo emendamento comporterebbe di necessità il rinvio del disegno di legge alla Camera dei deputati, con conseguente perdita di tempo.

DE BOSIO. È stato rilevato in precedenza dall'onorevole relatore che ormai un eventuale ritardo di uno o due mesi nell'approvazione del presente progetto avrebbe poca importanza, perchè l'anno sportivo è già iniziato e le dispo-

sizioni che noi stiamo discutendo non potrebbero entrare immediatamente in vigore. Per cui, se ci si presenta l'occasione di migliorare il testo, non dobbiamo lasciarci cogliere da scrupoli di urgenza.

Per quanto riguarda la sostanza dell'emendamento Santero, mi sembra che esso, rispondendo alle esigenze proprie della Federazione e all'indirizzo che noi con il disegno di legge vogliamo dettare, venga ad eliminare ogni possibilità di confusione. Medico effettivo sta a dire medico iscritto alla Federazione con la qualifica di socio effettivo. In altri termini, l'emendamento ribadisce il punto di vista che la Camera dei deputati ha sottolineato e che mi sembra opportuno considerare e approvare. Dichiaro pertanto di essere favorevole all'emendamento.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. Accetto l'emendamento Santero.

PRESIDENTE. Il senatore Benedetti ha presentato il seguente emendamento all'articolo 2: alle parole « Alla Federazione » aggiungere le altre « in qualità di effettivo socio medico sportivo ».

BENEDETTI LUIGI. Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello del senatore Santero.

PRESIDENTE. Informo inoltre che il senatore Donati ha presentato il seguente emendamento: agli articoli 2 e 3 al posto delle parole « medico sportivo effettivo » sostituire le altre « medico atleta ».

DONATI. L'espressione « medico atleta », con la quale intendo dire medico degli atleti, dovrebbe costituire la qualifica di specialista per il sanitario che si interessa dello sport sotto il profilo igienico sanitario.

BENEDETTI LUIGI. Non concordo con il senatore Donati. Noi non intendiamo istituire una categoria di medici specialisti per gli atleti. È questo appunto che noi vogliamo evitare, e ciò per una ragione pratica. Vogliamo creare una scuola retta dalla Federazione sotto il controllo dell'Alto Commissariato, da cui escano medici forniti di una preparazione specifica per svolgere questa attività. Ma se introducissimo la dizione di medico specialista od altra analoga, il Ministero della pubblica istruzione richiederebbe di controllare l'attività della scuola. Io prego pertanto i colleghi di

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

24ª RIUNIONE (1° dicembre 1950)

accettare l'emendamento Santero, che è il più chiaro ed il più adatto.

DONATI. Dopo le precisazioni del senatore Benedetti, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Magli ha presentato il seguente emendamento: sostituire alle parole « medico sportivo effettivo » le altre « medico dello sport italiano ».

MAGLI. Ritiro il mio emendamento.

BOCCASSI. Desidero sapere dall'onorevole relatore se la Federazione medico-sportiva italiana è al servizio di tutte le organizzazioni sportive italiane. Infatti la dicitura dell'articolo 1 lascia credere che essa dipenda esclusivamente dal C.O.N.I., il che escluderebbe che essa serva anche le altre organizzazioni sportive, ufficiali o meno.

DE BOSIO. L'obiezione del senatore Boccassi non può essere posta in questa sede. Infatti la Commissione ha già approvato il principio che la Federazione medico-sportiva sia affiliata al C.O.N.I. e non può più ritornare su questa decisione.

Desidero dichiarare, in sede di votazione, che il termine « effettivo » da noi adoperato, sta a significare medico autorizzato dalla Federazione sportiva, in quanto socio effettivo. Nulla di più nè di meno. Non si intende, cioè, creare una categoria di medici specializzati nè una qualifica particolare, nè far sorgere il dubbio che il termine « effettivo » voglia dire stabile.

SANTERO. Accetto l'interpretazione data al mio emendamento dal senatore De Bosio.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Concordo nell'interpretazione dell'emendamento Santero data dal senatore De Bosio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento Santero, di cui è stata già data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito alla modifica apportata l'articolo 2 risulta così formulato:

Art. 2.

La Federazione medico sportiva italiana è autorizzata ad organizzare corsi annuali di aggiornamento di fisiopatologia dello sport,

ai quali saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia. I programmi di detti corsi debbono essere approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; i corsi saranno svolti nelle città universitarie, sedi di facoltà medica. La Federazione è autorizzata a rilasciare alla fine di ciascun corso un attestato a coloro che abbiano superato con esito favorevole un esame teorico-pratico finale davanti ad apposita commissione di cui farà parte un rappresentante dell'A.C.I.S. Il possesso di detto attestato è richiesto come requisito per la iscrizione alla Federazione con la qualifica di medico effettivo della Federazione medico-sportiva italiana.

È in facoltà altresì della suddetta Federazione di istituire corsi teorico-pratici per coloro che intendono esercitare l'arte di massaggiatore presso organizzazioni sportive. Alla fine di detti corsi sarà rilasciata, dopo esame teorico-pratico dinanzi ad apposita Commissione e alla presenza di un rappresentante dell'A.C.I.S., una licenza necessaria per esercitare l'arte del massaggiatore sportivo.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Santero all'articolo 3 tendente a sostituire le parole « medici sportivi effettivi » con le altre « medici effettivi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione gli emendamenti apportati allo stesso articolo 3 dalla Camera dei deputati tendenti rispettivamente a sostituire la parola « ciclismo » con le altre « gare ciclistiche particolarmente gravose » e ad aggiungere in fine al 1° comma le parole « sports subacquei ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

In seguito all'emendamento e alle modifiche approvare l'articolo 3 risulta così formulato:

Art. 3.

Chiunque intenda esercitare professionalmente o comunque, seppure da « dilettante », con retribuzione abituale, una attività sportiva, deve essere munito di un certificato attestante l'idoneità fisica specifica allo sport che si propone di praticare, da rilasciarsi da una

Commissione composta da medici effettivi designati dalla Federazione medico-sportiva italiana. Tale certificato, valido per un anno, costituisce requisito per l'ammissione alle prove relative, ancorchè non rivestenti carattere agonistico. Tale certificato è necessario anche per coloro che intendono esercitare da dilettante e senza alcuna remunerazione pecuniaria le seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, gare ciclistiche particolarmente gravose, sports motoristici, sports su-bacquei.

In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma precedente si applica a carico dell'organizzatore della manifestazione sportiva l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000, ed a carico dello sportivo l'esclusione da qualsiasi prova per un periodo da un mese ad un anno. In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata.

Faccio presente che all'articolo 4 la Camera dei deputati ha modificato i limiti di età, portandoli da 16 e 19 anni a 14 e 18 ed ha aggiunto la parola «lunghe» prima dell'altra «tappe».

BENEDETTI LUIGI. Sull'articolo 4 propongo di ritornare ai 16 e ai 19 anni. La nostra è una Commissione medica, ed è necessario pertanto che risulti a verbale, che, proprio perchè la medicina, la fisiologia e la patologia richiedono questo, noi proponiamo di ritornare all'età dai 16 ai 19 anni.

ALBERTI GIUSEPPE, *relatore*. C'è infatti da ricordare che il libretto del lavoro in agricoltura viene rilasciato all'età di 14 anni.

DE BOSIO. Come limiti di età proporrei 15 e 18.

DONATI. In ordine a questo articolo, mi permetto osservare la pericolosa equivocità del testo. Si dice, infatti, nell'ultimo periodo: «Da queste ultime sono escluse le donne di ogni età» e precedentemente, tra parentesi, sono elencate come gare particolarmente gravose la maratona, le gare ciclistiche a lunghe tappe e le gare di fondo. Ora, con la dizione che ho letto, dell'ultimo periodo, e precisamente per ciò che riguarda le parole «queste ultime», debbesi intendere che nelle ultime gare vi sono soltanto quelle di fondo o al massimo anche le gare ciclistiche a lunghe tappe; e le maratone forse non sono gravose?

SANTERO. Le parole «queste ultime» riguardano tutta la parentesi.

DE BOSIO. Faccio presente all'onorevole Donati che il Regolamento all'articolo 54, dice: «I disegni di legge approvati dal Senato sono trasmessi direttamente alla Camera dei deputati. Se i disegni di legge approvati dal Senato sono emendati dalla Camera dei deputati, il Senato delibera di norma soltanto sulle modifiche approvate dalla Camera. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera».

Ora, la proposta del collega Donati di modificare quest'ultimo comma dell'articolo 4 è in contrasto col Regolamento e non può pertanto, a mio giudizio, essere trattata dalla Commissione. Noi possiamo discutere solo sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e pertanto, in ordine a questo articolo, possiamo discutere solo in ordine alla questione dell'età.

DONATI. L'onorevole De Bosio osserva che noi non potremmo rivedere una parte del testo che non è stata oggetto di emendamenti da parte dei colleghi di Montecitorio. Io ho chiesto chiarimenti ed ho proposto un emendamento soppressivo, perchè proprio alla Camera dei deputati è stato inserito come emendamento aggiuntivo il termine «lunghe». Se fosse rimasta la precedente dizione invariata, forse avremmo potuto rientrare nell'ipotesi avanzata dal collega De Bosio, ma siccome proprio qui i colleghi di Montecitorio hanno voluto specificare che alle gare ciclistiche a lunghe tappe debbono essere ammessi solo i ragazzi fino a 18 anni, affermando poi che da esse sono escluse le donne di ogni età, noi dobbiamo stabilire se le donne di ogni età devono essere escluse solo dalle gare di fondo od anche dalle gare ciclistiche a lunghe tappe e dalle maratone.

Quindi mi pare che l'osservazione dell'amico De Bosio non torni a proposito, e perciò sono costretto a insistere nella mia proposta perchè in primo luogo si sopprima il termine «ultime», lasciando la sola dizione: «Da queste sono escluse le donne di ogni età». Avremmo dovuto aggiungere a quelle considerate in parentesi tutte le altre gare, ma comunque mi limiterò

solo a questo. In subordine desidero sia almeno detto ben chiaro che col termine di « ultime » intendiamo includere tutte le gare che sono state precedentemente elencate.

DE BOSIO. Il collega Donati ha dimenticato che siamo in materia procedurale e non possiamo entrare nell'interpretazione dello spirito e della volontà del legislatore per stabilire se una modifica è ammissibile o meno. È questa una pregiudiziale indiscutibile. La dizione: « da queste ultime sono escluse le donne di ogni età », è stata approvata con voto deliberativo da questa Commissione ed è stata confermata con voto deliberativo da parte della Camera dei deputati; pertanto non possiamo più tornerci sopra.

E rispondo ora all'interpretazione che ha dato il collega Donati della disposizione di legge. Essa viene a riconfermare come non si possa entrare in questa discussione. Leggiamo la prima parte dell'articolo: « Per essere ammessi alle gare agonistiche è necessario avere compiuto 14 anni, e i 18 anni per gare particolarmente gravose (maratone, gare ciclistiche a lunghe tappe, gare di fondo) ». Quindi qui si parla di gare agonistiche e si aggiunge « particolarmente gravose »; pertanto appare chiaro che le donne sono escluse da tutte queste gare particolarmente gravose. La parentesi non è che una spiegazione del termine fondamentale « particolarmente gravose »; e se l'amico Donati fosse stato presente quando si discusse a lungo l'argomento in discussione, avrebbe udito che noi abbiamo voluto escludere i ragazzi da simili competizioni — allora si parlava di età inferiore ai 14 anni — ma anche e soprattutto le donne. E ricordo che l'onorevole Pieraccini ha fatto una esposizione interessantissima delle conseguenze che possono ricadere sulle donne di tutte le età nel partecipare a gare agonistiche particolarmente gravose. A quel termine si riferiva la esclusione delle donne, e quel termine è stato in pieno approvato in quanto la parentesi, come ho detto, non si riferisce alla norma fondamentale, ma alla norma interpretativa o, meglio, esemplificativa. Il ragionamento fatto dal collega Donati elimina ancor più il suo assunto, perchè, mentre prima si parlava solo di « tappe » ora si parla di « lunghe tappe », e ciò spiega

ancor meglio il termine « particolarmente gravose ».

Se noi volessimo permettere con una nuova disposizione alle donne di sottoporsi a gare particolarmente gravose, ad esempio, perchè sono brevi anzichè lunghe, come vorrebbe il collega Donati, verremmo a contraddire a quella che è stata la volontà espressa del legislatore, il quale ha voluto eliminare dalle gare particolarmente gravose le donne.

Invito pertanto l'onorevole Presidente in base ai suoi poteri discrezionali a stabilire se una modifica sia ammissibile o meno considerato il disposto del Regolamento, e, in base a ciò, a non sottoporre questa proposta alla votazione della Commissione.

SANTERO. Mi associo a quel che ha detto il collega De Bosio non solo per l'obbligo sancito dal Regolamento ma perchè credo sia necessario che dalle gare particolarmente gravose, ammesse per coloro che hanno compiuto i 18 anni, siano escluse le donne. Anche se l'ultimo periodo dell'articolo è un po' pleonastico, serve però a chiarificare.

DONATI. Se mi si dà atto che le donne si debbono ritenere escluse da tutte le gare particolarmente gravose, ritiro l'emendamento riguardante la età, e sono d'accordo con il collega Benedetti sulla fissazione dei limiti ai 15 e ai 18 anni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Benedetti-De Bosio che tende a sostituire le parole « 14 anni » con le altre « 15 anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'emendamento della Camera dei deputati tendente ad aggiungere la parola « lunghe » prima dell'altra « tappe ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 4 risulta così formulato:

Art. 4.

Per essere ammessi alle gare agonistiche è necessario avere compiuti i 15 anni, e i 18 anni per gare particolarmente gravose (maratone, gare ciclistiche a lunghe tappe, gare di

fondo). Da queste ultime sono escluse le donne di ogni età.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 emendato dalla Camera di cui do lettura:

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 6.

I medici attualmente iscritti alla Federazione medico-sportiva italiana che intendono ottenere la qualifica di medico sportivo effettivo, devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sostenere l'esame per ottenere l'attestato di cui alla prima parte dell'articolo 2. Dal suddetto esame sono esonerati i docenti dei corsi per medici sportivi già tenuti dalla Federazione medico-sportiva sotto il patronato dell'A.C.I.S.

DE BOSIO. Propongo di aggiungere dopo le parole « I medici attualmente iscritti alla Federazione medico-sportiva italiana che intendono ottenere la qualifica » le altre « di medico effettivo della stessa ».

BENEDETTI LUIGI. Io proporrei di aggiungere, al secondo periodo dell'articolo 6, dopo le parole « dal suddetto esame sono esonerati i docenti » l'altra « universitari » perchè altrimenti non è chiaro chi siano i « docenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Bosio, tendente ad aggiungere alle parole « ottenere la qualifica » le altre « di medico effettivo della stessa ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Benedetti tendente ad aggiungere la pa-

rola: « universitari » all'altra « docenti ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In seguito agli emendamenti approvati l'articolo 6 risulta così formulato:

Art. 6.

I medici attualmente iscritti alla Federazione medico-sportiva italiana che intendono ottenere la qualifica di medico effettivo della stessa, devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sostenere l'esame per ottenere l'attestato di cui alla prima parte dell'articolo 2. Dal suddetto esame sono esonerati i docenti universitari dei corsi per medici effettivi già tenuti dalla Federazione medico-sportiva sotto il patronato dell'A.C.I.S.

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE BOSIO. Intendendo fare la seguente dichiarazione: mi associo alle nobili parole dell'onorevole Pieraccini, sottolineando che sono d'accordo con tutte le sue considerazioni e particolarmente sulla scarsa perfezione della legge, ma ritengo che la legge dovesse essere approvata perchè in realtà oggi lo sport italiano è giunto ad un tale grado di sviluppo che era necessaria una disciplina sanitaria, realizzando la quale il Parlamento si fa l'interprete dello spirito del popolo sportivo italiano. (*Approvazioni*).

La riunione termina alle ore 12,40.